

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -*

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

*Circ. n°1 del 01/01/2007*

*Settore edile sub appalti- meccanismo del REVERSE CHARGE*  
*L'ART.1 COMMA 44 DELLA LEGGE FINANZIARIA DISPONE L'ENTRATA IN*  
*VIGORE DAL 01/01/2007*

**\* SETTORE EDILE – CONTRATTI D'APPALTO RESPONSABILITA'  
SOLIDALE CON IL SUB APPALTATORE IN MATERIA IVA E ONERI  
PREVIDENZIALI**

*A cura dell'ufficio Studi*

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1  
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642  
E-MAIL :[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com)  
sito web: [www.studiocastellano.com](http://www.studiocastellano.com)

La nuova normativa in edilizia, prevede che le fatture dei subappaltatori sono senza Iva. È infatti scattata nei cantieri l'estensione del "reverse charge", l'inversione contabile che blocca la detrazione dell'imposta. Il credito sarà, poi, recuperato in compensazione con altri tributi e contributi.

Il nuovo percorso dell'imposta è disciplinato dall'articolo 17 del Dpr 633/72, introdotto dal comma 5 dell'articolo 35 del DI 233/06 (legge 248/2006).

Il sistema del "reverse charge" prevede:

il cessionario che riceve la fattura senza l'applicazione dell'Iva deve integrare il documento fiscale entro il mese di ricevimento o entro 15 giorni e con riferimento allo stesso mese. La fattura deve essere, poi, annotata nei registri Iva (acquisti e vendite). Nella fattura il subappaltatore deve quindi indicare la motivazione della mancata applicazione dell'Iva,

esempio : «Fattura senza addebito di Iva ai sensi articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72, modificato con la legge 248/06».

Poiché la norma si riferisce alle prestazioni di servizi, dove il momento impositivo è il pagamento, o se antecedente, quello dell'emissione della fattura, tutte le fatture emesse entro l' 11 ottobre, devono esporre l'Iva e non devono subire alcun particolare trattamento contabile, indipendentemente dalla data del saldo.

La mancata evidenziazione dell'Iva in fattura non deve indurre l'acquirente (appaltatore o costruttore) all'omissione di questi adempimenti. Infatti, l'omessa autofatturazione è punita con il pagamento dell'imposta relativa all'operazione, sia pure non esplicitata in fattura, e con le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/77 (circolare 23/E del 25 gennaio 1999). Al contrario, l'applicazione dell'Iva, quando l'operazione è soggetta al nuovo regime, può comportare l'indetraibilità dell'imposta da parte di chi riceve la fattura.

Infine, la mancata esposizione dell'Iva, quando in realtà la prestazione è imponibile, espone a pesanti sanzioni sia chi emette la fattura sia chi la riceve. Il soggetto che riceve una fattura irregolare ha, poi, l'obbligo di effettuare la regolarizzazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 41 del Dpr 633/72. Sarebbe comunque necessario un chiarimento del ministero dell'Economia che delimiti con precisione i contribuenti soggetti al nuovo obbligo e la tipologia dei contratti utilizzati nella prassi.

Poiché la norma in vigore , cita solo i contratti di subappalto. nel settore edile, è evidente che le altre prestazioni di servizi, non classificabili tra i subappalti, restano soggette all'Iva: per esempio, le prestazioni di professionisti (ingegneri e architetti). Rimangono senz'altro in ambito Iva i corrispettivi derivanti da noleggi di attrezzature, mentre i cosiddetti "noli a caldo", dove insieme alla attrezzatura vi è anche la prestazione dell'operatore, sono probabilmente attratti nell'ambito della nuova normativa e dovranno emettere fattura senza Iva.

Le nuove regole mirano a colpire le frodi Iva nei subappalti ma forse la norma intendeva coinvolgere anche gli appalti. Altrimenti, una società di costruzioni si troverebbe nella strana situazione che quando lavora in proprio per vendere un fabbricato riceve dai propri appaltatori (elettricisti, imbianchini, pavimentisti) una fattura con Iva, mentre se lavora con un contratto di appalto da parte di una società immobiliare riceverebbe dagli stessi soggetti, per gli stessi lavori, fattura senza Iva.

Il subappaltatore si troverà dunque quasi certamente in una situazione di credito Iva e potrà recuperare il credito attraverso compensazioni, anche trimestrali, con altre imposte o contributi, fino a un milione di euro all'anno, se le prestazioni di subappalto superano l'80% del fatturato. In alternativa, potrà chiedere il rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti.

### MEMORANDUM

- Secondo le nuove regole in vigore da oggi, fissate dalla legge 248/06 (manovra-bis) per L'edilizia, le fatture senza Iva devono:
  - indicare la motivazione della mancata evidenziazione dell'Iva («Fattura senza addebito Iva ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 del Dpr 633/72, modificato dalla legge 248/06;
  - essere integrate dell'Iva corretta (che può essere a 14%, al 10%, al 20%, a seconda del tipo di fabbricato);
  - essere integrate entro 15 giorni dal ricevimento;
  - essere inserite nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite;

### ENTRATA IN VIGORE

I documenti fiscali emessi fino all'31/12/2006 devono esporre il tributo indipendentemente dalla data del saldo.

### LIMITI

Se le prestazioni superano l'80% del fatturato lo scambio tra dare e avere arriva fino a un milione di euro all'anno

--

\* MODALITA' DI FATTURAZIONE TRA COMMITTENTE E SUB-APPALTATORE.

**IL 01/01/2007 ENTRA IN VIGORE IL REGIME DEL COSIDETTO ‘ REVERSE CHARGE ‘ IVA, PREVEDE LE SEGUENTI MODALITA’ OPERATIVE PER I RAPPORTI INTERCORSI TRA IL COMMITTENTE E SUB-APPALTATORE :**

- 1) IL SUBAPPALTATORE EMMETTE FATTURA PER I LAVORI ESEGUITI MA SENZA ADDEBITARE L’IVA, INDICANDO NEL DOCUMENTO FISCALE LA NORMA CHE LO ESONERA DALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – ( ART.17 DEL DPR 633/72 )**
- 2) L’APPALTATORE CHE RICEVE LA FATTURA DEVE REGISTRARLA E INTEGRARLA CON L’INDICAZIONE DELL’ALiquOTA IVA DI COMPETENZA IN BASE ALLA PRESTAZIONE ESEGUITA E DELLA RELATIVA IMPOSTA.**
- 3) L’APPALTATORE DEVE POI EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA, SIA NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE (ART.23DPR 633/72) SIA IN QUELLO DEGLI ACQUISTI (ART.25 DPR 633/72)**
- 4) L’INTEGRAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DEVE AVVENIRE ENTRO 15 GG DAL RICEVIMENTO.**

**MEMORANDUM ED OSSERVAZIONI PER I COMMITTENTI VISTO LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE CON IL SUB APPALTATORE**

CAUTELE

**ALL’ATTO DEL PAGAMENTO BISOGNA FARSI ESIBIRE I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- A) PER LA CORRETTEZZA CONTRIBUTIVA OCCORRE FARSI ESIBIRE IL **DURC**
- B) PER I DEBITI TRIBUTARI UN **CERTIFICATO IN ORDINE ALL’ESISTENZA DI CONTESTAZIONI IN CORSO**

DA RICHIEDERE ALL’UFFICIO DELL’ENTRATE DELL’APPALTATORE.

SE tale certificato risulta negativo ovvero, se lo stesso non viene rilasciato entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il committente è liberato dai suddetti obblighi.

**Il percorso**

L'oggetto

- Ritenute fiscali, versamenti contributivi e assicurativi relativamente ai dipendenti impiegati nel contratto di subappalto

I coinvolti

- Contribuenti Iva, società di capitali, enti pubblici

Gli esclusi

- Privati che non operano in regime di impresa

L'entrata in vigore

12/10/2006

Le sanzioni per il committente

- Sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro

La sospensione dei pagamenti

- L'appaltatore può sospendere il pagamento se il subappaltatore non consegna la documentazione sulla correttezza dei versamenti

## **L'appalto estende gli obblighi**

Il decreto legge 223/06 conv. in legge 248/06 rafforza la responsabilità solidale nei contratti.

Il provvedimento prevede infatti (articolo 35, commi dal 28 al 34) la responsabilità solidale dell'appaltatore per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti utilizzati nell'esecuzione del contratto. Questa responsabilità solidale, che va ad aggiungersi a quella, in vigore dell'appaltatore per i versamenti contributivi del subappaltatore, fa scattare una serie di nuovi adempimenti per tutti i componenti della catena del lavoro.

La norma si applica ai soggetti Iva che stipulano contratti di appalto o subappalto di opere, forniture e servizi, mentre non riguarda i committenti che non esercitano attività commerciale.

### **La responsabilità**

L'appaltante di opere o di servizi, secondo l'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03, «è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

L'articolo 35, comma 34, del decreto legge 223/06 estende la responsabilità solidale all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Le somme eventualmente dovute dall'appaltatore quale responsabile solidale per le omissioni del subappaltatore non possono comunque superare quanto dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. La norma precisa inoltre che gli atti destinati al subappaltatore devono essere notificati all'appaltatore, responsabile in solido, entro lo stesso termine di decadenza previsto per la notifica degli atti al subappaltatore.

Per la competenza degli enti impositori e previdenziali vale la sede del subappaltatore.

### **I rischi**

L'appaltatore può evitare la responsabilità solidale verificando, prima di effettuare il pagamento della fattura del subappaltatore, se gli adempimenti a carico del subappaltatore (versamento di ritenute fiscali e di contributi previdenziali e assicurativi), relativi all'opera o al servizio oggetto del contratto di subappalto, sono stati eseguiti correttamente.

Al comma 32, la norma dispone inoltre che prima di effettuare il pagamento all'appaltatore, il committente principale ha l'obbligo di richiedere la documentazione che attesti il rispetto degli adempimenti da parte dell'appaltatore. Nel caso in cui il committente non rispetti questa prescrizione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa, da 5mila a 200mila euro, se gli adempimenti connessi all'opera o al servizio oggetto dell'appalto non siano stati eseguiti dall'appaltatore o da eventuali suoi subappaltatori. Come strumento di difesa e di pressione, l'appaltatore può anche sospendere il pagamento del corrispettivo maturato dal subappaltatore per le prestazioni fino all'esibizione della documentazione che attesti la regolarità del comportamento del subappaltatore.

La regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici e privati viene attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Lo Studio Castellano è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.